



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Sacquegna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2024 promossa da:

- Parte_1, c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Marianna Deias;

ATTORE

- Controparte_1 c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Marco Vasarri

CONVENUTO

Le parti hanno così di seguito concluso:

Per parte attrice:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale: condannare il convenuto Controparte_1 alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 40.000,00 allo stesso versata a titolo di prestito oltre interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda. in subordine: per l'ipotesi in cui il convenuto deducesse di aver ricevuto la suddetta somma a titolo di donazione, si chiede fin da ora che il Tribunale ne accerti e dichiari la nullità per difetto di forma sostanziale condannando il convenuto alla restituzione della somma di euro 40.000.00 oltre interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda; in ulteriore subordine: condannare il convenuto alla restituzione della somma di euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda. Il tutto con vittoria di spese, competenze di causa. “

Per parte convenuta:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare che il dr. CP_1 ha svolto a favore del dr. Pt_1 [...] la attività professionale descritta in premessa in assistenza nella gestione della eredità della

signora **Per_1** maturando competenze per euro 132.331,04 oltre Iva secondo gli accordi contrattualmente stabiliti. Accertare altresì che il dr. **CP_1** ha svolto la ulteriore attività di assistenza a favore del dr. **Pt_1** per la gestione del contenzioso con la dipendente **Persona_2** maturando ulteriori compensi per euro 1.628,16 oltre Iva. Accertare e dichiarare che la somma di euro 80.000,00 bonificata dal dr. **Pt_1** , quanto ad euro 40.000,00 a favore del dr. **CP_1** , e quanto ad euro 40.000,00 a favore della signora **Parte_2** è stata versata a titolo di acconto sulle competenze professionali del dr. **CP_1** come sopra quantificate. Conseguentemente, effettuate anche in via di eccezione riconvenzionale le relative compensazioni, respingere la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il dr. **Parte_1** a dare e pagare a favore del comparente la somma di euro 83.430,18 Iva compresa a titolo di saldo delle competenze professionali maturate per le causali in narrativa, con gli interessi moratori dalla domanda al saldo. Vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In fatto.

Parte_1 ha chiamato in giudizio **Controparte_1** per sentire accogliere nei suoi confronti le su estese conclusioni.

Pt_1 ha rappresentato di vantare un credito nei confronti di **Pt_3** per euro 40.000,00, a questi versati con bonifico bancario in data 06.05.2022 a titolo di prestito ed ha aggiunto a riprova di tale asserto la produzione della relativa distinta nella quale si legge che causale del bonifico riporta la dizione “prestito infruttifero”.

L’attore deduce che non essendo prevista un data per la restituzione, questa è immediatamente esigibile dal solvens ex art. 1183 c.c. e alla data di notifica dell’atto di citazione il convenuto non aveva provveduto alla restituzione come anche è rimasta inevasa la richiesta formulata con raccomandata inviata a mezzo di posta certificata in data 22.10.2024 (doc. n. 2) contenente anche l’invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita.

Ocello ha poi indugiato sull’ipotesi che **CP_1** potesse opporre alla richiesta di restituzione la conclusione di una donazione, evidenziando l’onere probatorio a carico del convenuto e comunque la nullità del relativo atto.

Non la donazione, bensì crediti di natura professionale, ha opposto **CP_1** alla domanda di restituzione.

Egli, infatti, esercita la professione di commercialista ed afferma e dimostra di aver ricevuto incarico da **Pt_1** di occuparsi di una delicata trattativa con **Persona_3** nipote della ex moglie di **Pt_1** , **Per_4** [...] per questioni ereditarie.

Riferisce infatti il convenuto che sebbene *Pt_1* e *Per_4* fossero separati, la signora concedeva all'ex di occupare uno dei suoi plurimi immobili di proprietà, ma soprattutto, la *Per_4* disponeva a favore dell'ex marito anche nel suo testamento, nel quale nominava erede la nipote *Persona_3* onerandola tuttavia di occuparsi economicamente di *Pt_1* e di concedere a lui scelta di uno degli immobili di proprietà della defunta *Per_4* da intestarsi.

CP_1 narra poi le vicende relative a questa trattativa che a suo dire si concludeva molto favorevolmente per *Pt_1*, il quale otteneva da *Per_3* beni immobili e mobili per euro 1.654.138,00, somma sulla quale calcolare il compenso del professionista stabilito come da incarico (doc. 2 della comparsa) nella misura del 7% del risultato oltre ad un ulteriore 1% per spese.

L'importo della notula professionale dovuta dal dr. *Pt_1* ammonterebbe quindi ad euro 132.331,04 oltre Iva, per un totale di euro 161.443,83, come riportato nella proforma allegata alla comparsa (doc.9).

CP_1, dunque, otteneva da *Pt_1* il pagamento in acconto della somma di euro 40.000,00 di cui al bonifico anzidetto, mentre pari somma veniva accreditata sempre da *Pt_1* a *Parte_2* moglie di *CP_1*, su disposizione di quest'ultimo.

CP_1 riferiva che anche nei confronti della *Pt_2* era stata avviata un'azione tesa alla restituzione dell'importo di cui si discute e, ritenendo configurabile una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, chiedeva riunirsi le due cause, senza successo.

Il convenuto, infine, affermava che a seguito della rottura dei buoni rapporti che fino ad un certo momento avevano caratterizzato la relazione professionale con *Pt_1*, il commercialista rinunziava al mandato e aggiungeva ancora di non essersi avveduto della causale indicata nel bonifico che egli, invece, riconduce al pagamento, parziale, dei suoi compensi professionali.

Proprio perché parziale *CP_1* elevava poi nei confronti di *Pt_1* domanda riconvenzionale al fine di ottenere il saldo delle sue competenze.

A tali argomentazioni *Pt_1* replicava deducendo:

1. L'assoluta inverosimiglianza della asserita svista sulla causale del bonifico da parte del convenuto;
2. L'articolazione indiziaria che conferma la causale del versamento a titolo di prestito;
3. L'inammissibilità della domanda riconvenzionale per effetto della clausola arbitrale contenuta nell'atto di conferimento del mandato professionale a *CP_1*;
4. L'insussistenza dei presupposti per la riunione della causa a quella intentata nei confronti di

Pt_2

5. La contestazione sul valore del risultato economico conseguito da **Pt_1** grazie all'opera professionale affermata dal convenuto;
6. La nullità di qualsivoglia attività continuativa svolta nell'interesse di **Pt_1** in materia ereditaria in quanto riservata al professionista Avvocato.

In particolare, sul punto 2. Ocello rilevava che:

- a) sebbene la causale indicata nel bonifico non costituisca una prova vincolante e assoluta, è tuttavia principio pacifico quello per il quale essa assume una indubbia valenza indiziaria, soprattutto laddove si accompagni al silenzio ed alla mancata contestazione – per di più prolungata nel tempo come nel caso concreto – dell' *accipiens*;
- b) in merito all'inerzia del commercialista e al suo comportamento silente, non deve sfuggire certamente la circostanza che la rinuncia al mandato di questo e la richiesta di pagamento di ulteriori somme (vedi doc. 6 del convenuto) è datata 26.10.2024, dunque successivamente al ricevimento della PEC con la quale il difensore di **Pt_1** formulava invito alla negoziazione assistita (22.10.2024), il che tradirebbe l'evidente strumentalità della reazione;
- c) neppure in occasione della lettera del 26.10.2024 il convenuto ha provveduto a contestare la causale del bonifico;
- d) il convenuto non ha mai richiesto le somme per i suoi compensi all'attore: né lo allega né lo prova;
- e) il convenuto non ha emesso la fattura per il presunto pagamento di euro 40.000,00 pacificamente ricevuto, come non ne ha emessa per i 40.000,00 versati a favore della moglie.

CP_1 ha contestato gli assunti avversi e rilevato quanto alla clausola compromissoria che essa indica la mera facoltà di invocare la tutela arbitrale, sicché tale regola contrattuale non inficia l'azione riconvenzionale esercitata da **CP_1** .

Inoltre, quand'anche tale clausola dovesse ritenersi efficace, ciò implicherebbe che anche la questione relativa alla riconducibilità della somma di euro 40.000,00 richiesta in restituzione da **Pt_1** dovrebbe essere rimessa all'arbitro in quanto pur sempre relativa al credito professionale vantato dal commercialista convenuto.

Anche su tale ultima eccezione **Pt_1** ha preso posizione citando la giurisprudenza (Cass. Civ. 307/20217) che in simili situazioni processuali ha escluso la possibilità di una devoluzione agli arbitri di cause connesse, parte delle quali pendenti innanzi al G.O..

Anche rispetto all'istanza di sospensione del presente processo successivamente avanzata da **CP_1** sul presupposto del rapporto di pregiudizialità tra la decisione arbitrale e questa decisione, **Pt_1** ha replicato deducendo che nessuna sospensione è concessa dal codice di rito poiché essa è possibile solo

in caso di contestuale pendenza dei due giudizi in rapporto di pregiudizialità, circostanza non apprezzabile nel caso concreto nel quale nessun giudizio arbitrale è stato introdotto.

All'udienza di prima comparizione del 08.05.2025 il Giudice, nella persona di altro Magistrato, ha di fatto respinto le istanze istruttorie e fissato l'udienza per il trattenimento della causa in decisione alla luce della potenziale decisività dell'eccezione relativa alla competenza arbitrale.

In diritto.

La domanda svolta dall'attore è, sotto ogni profilo, fondata e deve essere accolta.

La questione giuridica relativa alla fondatezza della pretesa restitutoria, prima di affrontare i temi opposti dal convenuto, trova ampia giustificazione nella giurisprudenza formatasi sulla valenza indiziaria della locuzione utilizzata nella causale del bonifico.

Come documentato in atti, nel maggio del 2022 **Pt_1** disponeva tramite bonifico bancario a favore di **CP_1** la somma di euro 40.000,00, qualificando tale trasferimento di ricchezza a titolo di “prestito infruttifero”, senza una data per la restituzione.

Tra la giurisprudenza citata dall'attore si veda in particolare Cass. Civ. n. 8829/2023 a mente della quale *La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.).*

La causale, dunque, funziona nel processo quale indizio e in quanto tale deve essere collocata all'interno di un sistema indiziario per assurgere a prova del fatto ignoto.

Per questa via, il catalogo di indizi segnalati dall'attore coglie nel segno:

- a) **CP_1** addebita a mera distrazione la mancata cognizione (o la cognizione tardiva) della causale nel bonifico, ma tale affermazione è del tutto inverosimile non solo per la consistenza non modesta dell'importo ricevuto che suggerisce la necessità di una certa attenzione nei dettagli dell'operazione, ma anche perché tra il bonifico e la “scoperta” è intercorso un tempo di oltre due anni senza il commercialista nulla abbia rilevato, eccepito e richiesto in merito a tale causale;
- b) Proprio in merito all'inerzia del commercialista rileva con funzione indiziaria che la rinuncia al mandato di questo e la richiesta di pagamento di ulteriori somme (vedi doc. 6 del convenuto) è

datata 26.10.2024, dunque successiva al ricevimento della PEC con la quale il difensore di **Pt_1** formulava invito alla negoziazione assistita (22.10.2024), il che sottolinea un'evidente strumentalità della rinuncia medesima;

- c) Ancora, anche in occasione della lettera di rinuncia al mandato del 26.10.2024 il convenuto non ha provveduto a contestare la causale del bonifico.

Questo compendio di indizi si intreccia, implementando le ragioni dell'attore, con il principale argomento difensivo opposto dal convenuto, vale a dire la riconducibilità di quel bonifico (come di quello disposto a favore della moglie del commercialista) a crediti di natura professionale maturati per effetto di attività prestate a favore di **Pt_1** nella vertenza ereditaria con la nipote della ex moglie.

In disparte, per ora, le questioni sulla competenza arbitrale, deve riprendersi il contenuto della sentenza di legittimità sopra citata.

Il caso concerneva una richiesta di restituzione di un prestito, come da causale del relativo bonifico, rispetto alla quale il convenuto opponeva trattarsi a sua volta della restituzione di un precedente prestito dal medesimo effettuato a favore dell'attrice.

La Corte, cassando la sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado favorevole alle tesi dell'attrice, si appuntava sulla circostanza squisitamente processuale per la quale il convenuto non era stato in grado di provare il precedente prestito e quindi di giustificare la resistenza alla domanda di restituzione.

Calando questi argomenti nel caso che qui occupa deve, allora, rilevarsi che **CP_1** non ha fornito prova del suo argomento difensivo che vuole quel bonifico a pagamento delle sue competenze professionali.

Si badi, **CP_1** non può e non poteva limitarsi a provare di aver eseguito delle prestazioni professionali a favore di **Pt_1**, come, almeno in potenza, l'articolazione della sua offerta probatoria sembra essere indirizzata.

Un conto è, infatti, provare di vantare un credito professionale, tutt'altro conto è provare che proprio quel bonifico fungeva da pagamento di tali compensi.

È questa la prova mancante che neanche potenzialmente **CP_1** ha indicato in questo giudizio.

Lo svolgimento di attività nell'interesse di Ocello, in altri termini, nulla prova sulla riconducibilità di un bonifico con causale "prestito infruttifero" al pagamento di compensi a favore del professionista.

Ecco, allora, che il catalogo di indizi a favore della tesi attorea si gonfia, poiché:

- a) il convenuto non ha mai richiesto prima di questo giudizio le somme per i suoi compensi all'attore e la notula prodotta in atti costituisce un documento di formazione unilaterale senza che venga data prova della sua consegna a **Pt_1**;

- b) il convenuto non ha emesso la fattura per il presunto pagamento di euro 40.000,00 pacificamente ricevuto già nel 2022, come non ne ha emessa per i 40.000,00 versati a favore della moglie.

Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, smentiscono gli argomenti del convenuto.

Queste ultime considerazioni, peraltro, devono leggersi in collegamento con la clausola compromissoria contenuta nel mandato conferito da **Pt_1** a **CP_1**.

Fermo che, come ampiamente e del tutto condivisibilmente argomentato dall'attore, la "facoltà" che si legge nella clausola riguarda l'eventuale decisione di ottenere una decisione da parte di un soggetto terzo, non già di porre l'arbitrato quale alternativa alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 22039/2025), non solo la domanda riconvenzionale spiegata da **CP_1** è inammissibile poiché contrattualmente devoluta agli arbitri, ma deve escludersi anche che possano compromettersi gli arbitri anche sulla pretesa di **CP_1** di trattenere la somma di euro 40.000,00 oggetto di questo contenzioso poiché come detto in nessun modo tale somma può provatamente collegarsi alla sua attività professionale.

A ragionare diversamente, dovrebbe giungersi all'ingiustificabile conseguenza per la quale la mera allegazione di una casuale diversa da quella provata, seppur per indizi, dall'attore, causale non sostenuta da adeguato fondamento probatorio, sarebbe sufficiente a paralizzare la domanda attorea.

Così si spiega anche l'infondatezza della pretesa (dal convenuto) connessione tra la presente causa e quella da deferirsi agli arbitri, posto che, appunto, intanto può sostenersi un collegamento tra i 40.000,00 rivendicati da **Pt_1** e i compensi professionali pretesi da **CP_1**, in quanto tale collegamento venga provato, al di là della prova dell'attività svolta dal professionista che si rivela recessiva innanzi alla, invece, provata riconducibilità di quel bonifico ad una causa del tutto differente, i.e. il prestito.

Da ultimo, deve evidenziarsi che l'attore ha chiesto condannarsi **CP_1** alla corresponsione degli interessi.

Ebbene, come più volte ribadito la causale del bonifico recava la dizione "prestito infruttifero" tanto lasciando testualmente intendere l'impossibilità di riconoscere a **Pt_1** interesse alcuno.

Tuttavia, deve anche tenersi nella dovuta considerazione che gli interessi legali mirano ad una funzione diversa da quelli convenzionali eventualmente connessi al mutuo, la loro funzione è quella di ristorare l'avente diritto dal ritardo nella prestazione o nell'adempimento.

In questo senso, possono riconoscersi a **Pt_1** gli interessi al tasso legale per il ritardo di **CP_1** nella prestazione restitutoria, decorrenti dalla domanda.

Segue la condanna alle spese dell'attore secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione nei valori medi, come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) accoglie la domanda spiegata in via principale da *Parte_1* e per l'effetto
- b) condanna *Controparte_1* a restituire a *Parte_1* la somma di euro 40.000,00, oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al pagamento;
- c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da *Controparte_1* in forza della clausola compromissoria come esposto in parte motiva;
- d) condanna *Controparte_1* a rimborsare le spese di lite a favore dell'attore *Parte_1* che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Livorno, li 14.07.2026

Il Giudice

Dott. Marco Sacquegna